

ARTICOLO 1
Denominazione e Sede
ARTICOLO 2
Statuto
ARTICOLO 3
APPLICAZIONE DELLO STATUTO
ARTICOLO 4
Interpretazione dello Statuto
ARTICOLO 5
FINALITÀ E ATTIVITÀ
ARTICOLO 6
AMMISSIONE ALLE
ARTICOLO 7
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
ARTICOLO 8
QUALITÀ DEL VOLONTARIATO
ARTICOLO 9
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ARTICOLO 10



ALLEGATO ALL'ATTO
REGISTRATO A VALDAGNO

4/11/2020
n. 364 s. 3

Allegato "A"

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "Volontari Schio 2020 - ODV"



ARTICOLO 1	3
Denominazione e Sede	
ARTICOLO 2	3
Statuto	
ARTICOLO 3	3
EFFICACIA DELLO STATUTO	
ARTICOLO 4	3
Interpretazione dello Statuto	
ARTICOLO 5	3
FINALITÀ E ATTIVITÀ	
ARTICOLO 6	4
AMMISSIONE SOCI	
ARTICOLO 7	5
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	
ARTICOLO 8	5
QUALITÀ' DELVOLONTARIO	
ARTICOLO 9	5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
ARTICOLO 10	6
ORGANI SOCIALI	
ARTICOLO 11	6
L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
ARTICOLO 12	6
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
ARTICOLO 13	7
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI	
ARTICOLO 14	7
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
ARTICOLO 15	7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
ARTICOLO 16	8
SEGRETARIO E TESORIERE	
ARTICOLO 17	9
PRESIDENTE	
ARTICOLO 18	9
RISORSE ECONOMICHE	
ARTICOLO 19	9
I BENI	
ARTICOLO 20	10
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO	
ARTICOLO 21	10
BILANCIO	
ARTICOLO 22	10
CONVENZIONI	
ARTICOLO 23	10
PERSONALE RETRIBUITO	
ARTICOLO 24	10
RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI	
ARTICOLO 25	10
RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE	
ARTICOLO 26	10
ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE	
ARTICOLO 27	10
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
ARTICOLO 28	11
LIBRI SOCIALI	
ARTICOLO 29	11
DISPOSIZIONI FINALI	



Articolo 1

Denominazione e Sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato l'Organizzazione di Volontariato denominata: "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCHIO 2020 – ODV", di seguito semplicemente "Associazione".

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. Si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli aderenti, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha sede, attualmente, in via Pasini n. 74 del Comune di Schio (VI).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'Organo di Amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

Articolo 2

Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4

Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

Finalità e Attività

L'organizzazione esercita, in via principale, una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017 Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

In particolare l'Associazione, si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale destinate, prioritariamente, alla Città di Schio.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente, sul territorio del Comune di Schio attraverso l'opera **di volontariato dei propri** associati sono:

1. svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;
2. fornire, sulla scorta di apposite convenzioni stipulate con l'ente comunale, assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo, nonché ausilio alle attività di protezione civile;
3. sulla scorta delle convenzioni di cui al punto precedente, assistere la cittadinanza anche fornendo informazioni sulle attività e manifestazioni previste in città e nei luoghi pubblici ritenuti sensibili, nonché segnalare al Comando della Polizia Locale qualsiasi evenienza anomala comprese quelle che interessano gli arredi urbani pubblici e i frequentatori medesimi;
4. integrare, su regia del Comune di Schio, azioni di sensibilizzazione per l'opinione pubblica su temi specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza.

Il servizio dei volontari sarà regolato da specifico regolamento.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 6 Ammissione Soci

1. Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, in particolare appartenenti o ex appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, e loro familiari;
2. Possono chiedere di essere ammessi come soci tutti coloro che, mediante inoltro di domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dall'assemblea;
3. L'ammissione viene ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;
4. Il Consiglio Direttivo deve, entro 90 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato;
5. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso;
6. Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- **ORDINARI**

Sono soci ordinari le persone fisiche, solo quando la domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà stabilita dall'assemblea ordinaria dei Soci.

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale e si intenderanno rinnovati di anno in anno previa disdetta da comunicare prima della fine di ogni esercizio sociale.

Articolo 7

Diritti e Doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

1) Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 28;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

2) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti a:

- all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione;
- a pagare la quota sociale nell'ammontare fissato annualmente dall'assemblea.

La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 8

Qualità del volontario

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 9

Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

Decesso.

Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal termine previsto per il versamento della quota sociale annuale.

Recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Esclusione: qualora il socio non operi in conformità ai fini statutarie e del regolamento in essere, compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto e lesivi dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione (previa contestazione degli addebiti e sentito il socio) con successiva ratifica con voto segreto da parte dell'Assemblea.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'assemblea.

In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 10

Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente,

2. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed è presieduta dal suo Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza anche di questo da un Presidente eletto dall'assemblea.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'associazione in libera visione da tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del presente statuto.

Articolo 12

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del Bilancio.

Negli altri casi, su convocazione del Presidente e anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile e spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione di volontariato.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 2) approva il bilancio di esercizio;
- 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 4) determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- 5) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati;
- 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14

L'Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari redatti dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e, di chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 15

il Consiglio Direttivo

- 1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri scelti tra i soci non inferiore a tre e non superiore a 7 incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti (in numero dispari: 3, 5 o 7).

- 3- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è mai ammessa la prevalenza del voto del Presidente.
- 4- La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5- Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

6- Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente e nomina il Tesoriere e il Segretario.

7- I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

8- Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando a loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carico all'atto della loro nomina.

9- Se vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

10- Le nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma, astenendosi dal diritto di voto;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Approva tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) previsti dalla normativa vigente;
- Disciplinare e deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si raduna, su invito del Presidente, una volta al mese ed ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità; oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Articolo 16

Segretario e Tesoriere

1. Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea,
- b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del registro dei volontari,
- c) cura le tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione nonché di tenere l'inventario dei beni di cui all'art. 19.

Articolo 17 Presidente

- 1 - Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (cinque anni ed è rieleggibile) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 3 - Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
- 4 - Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 5 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione o ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 6 - Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- a) Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) Determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) Compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, per le quali in Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro membro del Consiglio;
- f) Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione;
- g) Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Articolo 18 Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Articolo 19 I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 21

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal **Consiglio Direttivo** e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini di legge.

Articolo 22

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 23

Personale Retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 24

Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25

Responsabilità dell'organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Articolo 26

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 27

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 Libri Sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali;
- d) registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

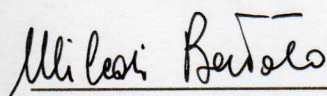
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Articolo 29 Disposizioni Finali

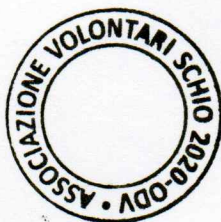
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24.10.2025 (per quanto concerne le modifiche agli artt.: 1 (ultimo capoverso) -5 (dopo la lettera v.) - 6 (punto 1.) - 8 (primo e terzo capoverso) - 9 (terzo capoverso) - 10 (punto 2.) -12 (relativamente alle modalità di convocazione dell'Assemblea) - 13 (eliminazione dei punti 8) e 10)) - 15 (punto 7.) - 17 (punto 2.) - 18 (ultimo capoverso) - 21 (termini di presentazione del Bilancio) - 24 (termine volontari anziché associati) - 28 (lettere c) e d)) - 29 (eliminazione ultimo capoverso).

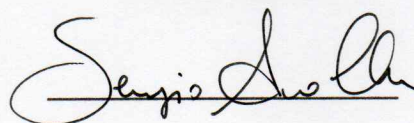
Il Segretario



(Miledi BERTATO)



Il Presidente



(Sergio Cav. ASCIOLLA)